

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

Modifica del ...

AVAMPROGETTO

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 19 marzo 2010² sul contrassegno stradale è modificata come segue:

Art. 6 Importo della tassa e restituzione

¹ La tassa ammonta a:

- a. 100 franchi per un anno (contrassegno annuale);
- b. 40 franchi per due mesi (contrassegno bimestrale).

² La tassa non viene restituita.

Art. 7 cpv. 1, 4, frase introduttiva e 5 (nuovo)

¹ La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno (annuale o bimestrale).

⁴ Il contrassegno non è più valido se: ...

⁵ Il contrassegno bimestrale non è inoltre valido se non è forato o se non è stato forato da un ufficio autorizzato.

Art. 8 Periodo di validità

¹ Il contrassegno annuale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

² Il contrassegno bimestrale dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa per due mesi tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno seguente.

¹ FF

² RS 741.71; FF 2010 1865

³ I contrassegni annuali e bimestrali per l'anno in corso possono essere acquistati fino al 30 novembre. Dal 1° dicembre possono essere acquistati solo i contrassegni per l'anno seguente.

Art. 8a Contrassegno bimestrale

¹ Il periodo di due mesi di cui all'articolo 8 capoverso 2 inizia il giorno corrispondente al foro nel contrassegno e termina lo stesso giorno di due mesi dopo. Se nel mese in questione manca il relativo giorno, il periodo termina l'ultimo giorno del mese. Se il giorno corrispondente al foro cade dopo il 30 novembre dell'anno in corso, il periodo termina il 31 gennaio dell'anno seguente.

² Il contrassegno deve essere forato al momento dell'acquisto. Sono autorizzati a forare i contrassegni:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane);
- b. i Cantoni;
- c. i terzi incaricati di riscuotere la tassa ai sensi dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 9 cpv. 1, primo periodo

¹ Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. ...

Art. 14 cpv. 1

¹ Chiunque, in violazione degli articoli 3-5 e 7-8a, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale pone in vigore la presente legge non appena l'importo dell'accantonamento dei mezzi a destinazione vincolata nel finanziamento speciale del traffico stradale scende al di sotto di un miliardo.